



SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI ISTITUZIONALI
Ufficio Segreteria Generale

N. PROTOCOLLO 35354

OGGETTO: Decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco.

IL SINDACO

Visto l'esito delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, per il quinquennio 2017 - 2022, come risulta dal verbale dell'Ufficio elettorale centrale, depositato agli atti d'ufficio;

Richiamato l'art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

Richiamato, altresì, l'art. 47, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che "La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità";

Rilevato che il 3° comma dell'art. 47 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stabilisce che "Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti(omissis) gli assessori sono nominati dal sindaco ...(omissis), anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere";

Richiamato l'art. 2 comma 185 della Legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) con il quale si dispone che "Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. (Omissis). Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia.";

Visto l'art. 28 del vigente Statuto comunale che, ai commi 1 e 1 bis, recita:

"1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori, da lui nominati, tra i quali un Vice-Sindaco il quale sostituisce il Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge.

1-bis. Il numero degli Assessori non può essere superiore a un quarto né inferiore ad un sesto del numero dei consiglieri del Comune, computando a tal fine anche il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore. Il Sindaco, nel caso in cui il numero degli Assessori scenda



per qualsiasi motivo al disotto del numero minimo, deve provvedere alla surrogazione prima della convocazione della nuova seduta di Giunta comunale

Dato atto che al Comune sono assegnati n. 24 Consiglieri comunali e che pertanto possono essere nominati da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 Assessori;

Vista la L. n. 56/2014, art. 1 comma 137, dove si dispone che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 6508 del 24/4/2014 in base alla quale, ai fini dell'applicazione del succitato art. 1, comma 137, a garanzia della rappresentanza di genere, nel calcolo degli assessori deve essere incluso anche il Sindaco, secondo prevalente giurisprudenza ed in forza del principio generale per cui, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula *"senza computare a tal fine il sindaco"*;

Vista altresì la nota esplicativa del Ministero dell'Interno in data 23/05/2014, dove si precisa che ai fini del conteggio delle quote di genere occorre arrivare all'unità superiore o inferiore in presenza rispettivamente di una cifra decimale superiore o inferiore a 50 centesimi;

Dato atto che l'art. 64 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che la carica di assessore, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è incompatibile con quella di consigliere comunale e che qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina;

Tutto quanto sopra premesso,

Preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dagli interessati in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 47, comma 3, e 64 del TUELL nonché previsti dalle altre norme speciali in materia di incandidabilità ed inconferibilità;

D E C R E T A

in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 1-bis, del vigente Statuto, che la Giunta Comunale è composta dal sottoscritto Sindaco e da n. 6 Assessori:

di nominare quali Assessori della Giunta Comunale di Cernusco sul Naviglio i signori sottoelencati:

1. DANIELE RESTELLI nato a Cernusco sul Naviglio il 16/10/1980 - con funzioni di Vicesindaco;
2. PAOLO MARIA DELLA CAGNOLETTA nato a Cernusco sul Naviglio l'8/04/1974 - Assessore;
3. MARIANGELA MARIANI nata a Cernusco sul Naviglio il 12/11/1958 - Assessore;
4. LUCIANA ROMINA ENCARNACION GOMEZ nata a Buenos Aires il 9/03/1978 - Assessore



5. ACAMPORA DOMENICO nato a Napoli il 29/07/1971 – Assessore;
6. VANNI GRAZIA MARIA nata a Milano il 7/06/1953 – Assessore.

DA' ATTO

In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, tutte le funzioni proprie del Sindaco sono svolte dal primo degli Assessori in carica nell'ordine in cui sono elencati nel presente decreto.

Cernusco sul Naviglio,  1 LUG. 2017




IL SINDACO
Ermanno Zacchetti

FIRME PER ACCETTAZIONE DELLA NOMINA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

